



COMUNE DI CARPEGNA  
Montefeltro

Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza Conti, 18  
61021 Carpegna

☎ 0722 727065

☎ 0722 727007

www.carpegna.it

Ufficio del Sindaco

Tel. 0722727065 e-mail

[sindaco@comune.carpegna.pu.it](mailto:sindaco@comune.carpegna.pu.it)

PEC [comune.carpegna@emarche.it](mailto:comune.carpegna@emarche.it)

Doc. 90947|31/03/2016|STR\_OP

## DECRETO DEL SINDACO

N. 2 DEL 31/03/2016

**OGGETTO: Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune**

(art.1 commi 611 e seguenti della Legge 190/2014)

### IL SINDACO

Visti i riferimenti normativi a cui fa capo il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie e la legge di stabilità 2015 n. 190 del 23.12.2014 art 1 c. 611 e seguenti che si riportano di seguito:

comma 611 recita: *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*

b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*

d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*

e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

comma 612 stabilisce che *il Sindaco e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.*

*Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.*

**Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del D.Lgs. 33/2013.**

Vista la relazione allegata al presente decreto per farne parte integrale e sostanziale

#### **DISPONE**

- 1 - di approvare la **Relazione - risultati conseguiti** in riferimento al **Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute dal comune** come allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2 - di trasmettere il presente decreto alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- 3 – la pubblicazione del presente decreto e del suo allegato sul sito internet comunale nella sezione “Amministrazione trasparente” (<http://www.comune.carpegna.pu.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/societa-partecipate/>).

Il Sindaco  
Angelo Francioni  
*firmato digitalmente*

# Comune di Carpegna

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE  
DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
POSSEDUTE DAL COMUNE

RELAZIONE -RISULTATI CONSEGUITI

INDICE:

**QUADRO NORMATIVO PER IL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE  
SOCIETÀ DI CUI ALLA LEGGE 190/2014 (LEGGE DI STABILITÀ 2015)**

**RIFERIMENTO AL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE  
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI CARPEGNA E  
DECRETO DEL SINDACO N. 03/2015**

**RISULTATI CONSEGUITI**

**QUADRO NORMATIVO PER IL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE  
SOCIETÀ DI CUI ALLA LEGGE 190/2014 (LEGGE DI STABILITÀ 2015)**

Visti i riferimenti normativi a cui fa capo il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie e la legge di stabilità 2015 n. 190 del 23.12.2014 art 1 c. 611 e seguenti che si riportano di seguito:

comma 611 recita: *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*

b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*

d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*

e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

comma 612 stabilisce che *il Sindaco e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.*

*Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.*

**Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del D.Lgs. 33/2013.**

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Inoltre si segnala che ad oggi è in corso di approvazione lo schema di Testo Unico sulle società partecipate a partecipazione pubblica (decreto attuativo delle Riforma Madia -L.124/2015- non ancora approvato) che prevede, nella versione al momento disponibile, nuovi adempimenti in tema di razionalizzazione e ricognizione straordinari.

# **1. RIFERIMENTO AL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI CARPEGNA E DECRETO DEL SINDACO N. 03/2015**

## **CONCLUSIONI**

A seguito della verifica dei presupposti e delle motivazioni circa il carattere indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché degli altri elementi come indicati dall' art. 1 comma 611 Legge 190/2014, effettuati per ogni società partecipata direttamente dal Comune di Carpegna si conferma la proprietà delle seguenti società e nelle percentuali a fianco indicate:

1) AMIR SPA	partecipata al	0,005%
2) MEGAS. NET SPA		0,0028%
3) HERA Spa		0,04%
4) SIC1 Srl	in liquidazione	0,09%
5) SIS Spa	in liquidazione	0,50%

## **PROCEDURE ADOTTATE E RISULTATI CONSEGUITI**

- Come è chiaro ed evidente dall'elenco sopra riportato questo Comune detiene per ogni singola società quote estremamente irrisorie che di fatto e di diritto hanno pregiudicato qualsiasi controllo diretto sulle stesse e pertanto questa amministrazione non è stata in grado di definire né le indicazioni di principio e né le direttive a cui avrebbero dovuto attenersi le società partecipate dal Comune al fine di garantire il contenimento dei costi di funzionamento.
- Con lo stesso piano di razionalizzazione si prendeva atto della opportunità di proseguire e concludere le procedure di dismissione delle quote relative alle seguenti società:

Società SIS

SIC1

Le suddette procedure sono già state avviate da tempo anche se non si è stati in grado di realizzare la cessione a seguito delle seguenti motivazioni:

per la Società SIS spa la stessa è stata acquisita dalla società MMS spa la quale ha posto la stessa società in liquidazione per cui la sua procedura è ancora in corso di conclusione

per a Società SIC1 la stessa con provvedimento giurisdizionale è stata posta in liquidazione per cui le relative quote sono di fatto congelate e la stessa società non è più operativa.

Sono stati predisposti gli adempimenti successivi come previsti dalla menzionata norma che di seguito si riportano:

- Trasmissione del Piano alla Corte dei Conti Regione Marche con nota Prot.1813 del 13.05..2015;

## **RISULTATI CONSEGUITI**

In merito al raggiungimento degli obiettivi circa le indicazioni di principio impartite a tutte le società partecipate da questa amministrazione, è possibile sostenere il conseguimento di una maggiore attenzione e sensibilizzazione delle società partecipate, in ordine al contenimento dei costi e alla adozione di criteri di economicità.

In merito alla cessione da parte del Comune delle quote di partecipazione per la Società SIS spa la stessa è stata acquisita dalla società MMS spa la quale ha posto la stessa società in liquidazione per cui la sua procedura è ancora in corso di conclusione.

Per la Società SIC1 la stessa con provvedimento giurisdizionale è stata posta in liquidazione per cui le relative quote sono di fatto congelate e la stessa società non è più operativa.

In conclusione si ribadisce che questo Comune detiene per ogni singola società quote estremamente irrisorie che di fatto e di diritto hanno pregiudicato qualsiasi controllo diretto sulle stesse e pertanto questa amministrazione non è in grado di "imporre" agli organi societari né le indicazioni di principio e né le direttive a cui debbono attenersi le società partecipate dal Comune anche al fine di garantire il contenimento dei costi di funzionamento tenendo comunque presente che gli stessi non incidono sul bilancio del Comune di Carpegna.